



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e delle Formazioni

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti D'Appello

Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali

Alla Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig., Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Dirigente Amministrativo

All'Ufficio I^a della Direzione Generale del personale e della Formazione

*E, per opportuna conoscenza, al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi*

OGGETTO: Conservazione del posto ai sensi dell'art.19, commi 10 e 11 CCNL personale comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 - nuove indicazioni

Rispondendo ad alcuni quesiti l'ARAN ha emanato i pareri CFC115c e CFC116a, con i quali ha disciplinato l'istituto della conservazione del posto previsto dall'art.19, commi 10 e 11 del CCNL personale Comparti Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, modificando l'indirizzo seguito fino ad ora da questa Direzione Generale.

In particolare l'art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali riconosce da un punto di vista soggettivo il diritto alla conservazione del posto solamente al personale assunto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova; il diritto può essere esercitato qualora il dipendente sia vincitore di un concorso pubblico presso le amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato dall'art.1 comma 2 del D, Lgs 165/2001.

La durata del periodo di conservazione del posto è da considerarsi in *“modo rigido”* corrispondente all'arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione, senza tener conto degli eventi personali che possano modificare la durata, in quanto, solo individuando un termine oggettivo ben definito è possibile contemperare l'interesse del dipendente alla conservazione e quello dell'amministrazione a poter usufruire della disponibilità del posto in tempi certi.

Ciò posto, alla luce dei chiarimenti forniti dall'ARAN (allegati alla presente) l'istituto della conservazione del posto **non è da considerarsi un'aspettativa** che comporta la sospensione del rapporto di lavoro, bensì un diritto riconosciuto e conseguente alla **cessazione del rapporto di lavoro**; infatti, il dipendente ha l'onere di rassegnare le dimissioni presso l'amministrazione di appartenenza estinguendo il rapporto di lavoro prima dell'assunzione nella nuova amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.68 del CCNL personale comparto funzioni centrali del 12.02.2018 tutt'ora vigente.

A sua volta, al fine di garantire l'effettiva conservazione del posto, l'amministrazione ha l'onere di conservare il posto di lavoro per tutta la durata del periodo di prova come sopra individuato.

Alla scadenza del periodo di prova il posto ritornerà nella disponibilità dell'amministrazione a meno che il dipendente non abbia esercitato il diritto di rientrare presso l'amministrazione di appartenenza; nel qual caso l'amministrazione dovrà predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro avendo cura di inquadrare il dipendente *“nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza”* garantendo, nel contempo, gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.

Pertanto, dal punto di vista operativo, sarà necessario che:

- Il dipendente rassegni le dimissioni presso l'ufficio di appartenenza depositando contestualmente istanza per la conservazione del posto ai sensi dall'art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali vigente;
- Gli uffici di appartenenza predispongano la presa d'atto delle dimissioni tenendo conto dei termini di preavviso e dell'indennità di mancato preavviso, così come indicato nella

circolare m_dg.DOG.6/06/2022 0141632 che ad ogni buon fine viene allegata alla presente e inseriscano nella medesima l'indicazione della richiesta di conservazione del posto.

I provvedimenti di presa d'atto e l'istanza di conservazione del posto andranno **trasmessi entro 5 giorni dalla data delle dimissioni** all'Ufficio IV – reparto cessazioni e reparto aspettative di questa direzione, nonché alle Ragionerie territoriali dello Stato, provvedendo immediatamente alla comunicazione obbligatoria ex art.9 bis comma 2 del D.L. n.510/1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n.296 del 2006.

Gli uffici, pertanto, non dovranno più trasmettere la comunicazione relativa al mancato rientro in servizio, ma eventualmente dovranno trasmettere tempestivamente nota con cui si comunica la volontà del dipendente di rientrare in servizio.

Si rappresenta che è possibile trovare i relativi moduli sul sito web del Ministero, seguendo il seguente iter: **Home/Come fare per/Schede per il personale/Dimissioni dal servizio** al link **https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_21_1.page?tab=m**.

- L'ufficio IV- reparto cessazioni – provveda, una volta ricevuto il provvedimento di presa d'atti delle dimissioni, ad annotare la cessazione e, ove ricorra il caso, a procedere al recupero dell'indennità per mancato preavviso.
- L'ufficio IV- reparto aspettative - provveda agli adempimenti relativi al congelamento del posto dandone comunicazione al dipendente interessato;
- L'Ufficio III- concorsi e assunzioni provveda alla predisposizione di un nuovo contratto individuale di lavoro finalizzato alla soddisfazione del diritto alla conservazione del posto, avendo cura di inquadrare il dipendente *“nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza”*

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a garantire la diffusione della presente nota presso gli Uffici giudiziari del territorio di competenza.

Si allegano:

pareri ARAN CFC115c e CFC116a

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini



GANDINI MARIAISABELLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
26.07.2023 15:25:58
GMT+01:00

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziiale delle Pubbliche
Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività Orientamenti applicativi

Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi AranSegnalazioni

CERCA

Orientamenti applicativi

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Funzioni Centrali

 CFC115a



Iscriviti alla
newsletter -
AranSegnalazioni

Iscrizione

Direzione
Contrattazione 1

Tel. 06.32.483.231/232
Fax. 06.32.483.393
Direttore: Dott.ssa Maria
Vittoria Marongiu

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte
sistematiche
orientamenti

Ultimi
orientamenti
applicativi
pubblicati

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico viene riconosciuto al dipendente anche se quest'ultimo risulta vincitore in un'Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione?

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è stabilito nell'art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 ed è riconosciuto, com'è noto, ai lavoratori a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova assunti nelle Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo del comparto delle Funzioni Centrali ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNL citato. È dunque un diritto soggettivo che spetta ai lavoratori di queste Amministrazioni, le quali lo riconoscono *"per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione"*.

Benché non vi sia un'esclusione esplicita delle Amministrazioni non rappresentate da ARAN in sede di contrattazione, come ad esempio gli Organi Costituzionali o le Autorità indipendenti, dalla formulazione adottata nella norma e, in particolare, dalla locuzione "disposizioni contrattuali", si può desumere che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le Amministrazioni - anche di diverso comparto - rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Risultano, pertanto, escluse tutte quelle Amministrazioni i cui rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico.

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziabile delle Pubbliche
Amministrazioni

[Home](#) [Agenzia](#) [Contrattazione](#) [Accertamento Rappresentatività](#) [Orientamenti applicativi](#)

[Pubblicazioni e Statistiche](#) [Strumenti Operativi](#) [AranSegnalazioni](#)

CERCA

Orientamenti applicativi

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Funzioni Centrali

 CFC116a

Iscriviti alla
newsletter -
AranSegnalazioni

Iscrizione

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte
sistematiche
orientamenti

Ultimi
orientamenti
applicativi
pubblicati



Un dipendente che ha vinto un concorso pubblico presso un'altra Amministrazione o Ente deve presentare le proprie dimissioni e risolvere in tal modo il rapporto di lavoro?

Il dipendente vincitore di concorso pubblico ha l'onere di rassegnare le dimissioni presso l'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, estinguendo in tal modo il proprio rapporto di lavoro prima dell'assunzione nella nuova amministrazione. Allo stesso tempo, l'Amministrazione di provenienza ha l'onere di conservare il posto in dotazione organica per tutta la durata del periodo di prova pervista nell'Amministrazione di destinazione.

Direzione
Contrattazione 1

Tel. 06.32.483.231/232

Fax. 06.32.483.393

Direttore: Dott.ssa **Maria Vittoria Marongiu**

Nel caso in cui il dipendente volesse esercitare il diritto di cui all'art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022, e rientrare così presso l'Amministrazione di provenienza, quest'ultima dovrà predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro avendo cura di inquadrare il dipendente "nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza" e di garantire gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.

© ARAN

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. 97104250580

[Amministrazione Trasparente](#) [Privacy](#) [Accessibilità](#) [Mappa del sito](#) [Webmaster](#)  [Feed RSS](#)
[Login](#)